

STATUTO

CERTEZZA E FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERIALE SV VIA AURELIA 292

Numero REA: SV - 227206

Codice fiscale: 01843300094

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-08-2023 - Statuto completo;	2
---	---

ALLEGATO A AL NITERO 18013 DI REPERTORIO NITERO 1143 DI RACCOLTA

Certezza e Futuro società cooperativa sociale STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, con sede nel Comune di Ceriale (SV), la Società Cooperativa sociale di comunità denominata "Certezza e Futuro società cooperativa sociale" a mutualità prevalente.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro Quinto del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, impresa sociale e assimilabili, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio Comunale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, nonché alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n° 112, e successive modifiche, ed integrazioni delle relative normative ministeriali competenti, e in coerenza con la LR Liguria del 7 Aprile 2015 n°14, non ha scopo di lucro, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art.1) comma 1 legge n. 381 del 1991 incluse le attività di cui all'art.2, comma 1, lettere a), b), c),d), l) e p), del d.lgs 3 luglio 2017, n° 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni;

b) lo svolgimento di attività di imprese, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91 e successive modifiche o integrazioni, e i soggetti di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) del d.lgs 3 luglio 2017, n° 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale ad oggetto plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto questa rappresenta un potenziale completamento di quella e comunque offre l'opportunità di allargare gli strumenti per il perseguimento dello scopo di cui al precedente comma 1.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma prevista dalla Legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un

apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Lo scopo mutualistico è infatti perseguito con il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri soci lavoratori, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse economiche, di lavoro e professionali, che gli stessi soci possono rendere disponibili alla Società.

La cooperativa si propone altresì:

- 1) l'elevazione professionale dei soci;
- 2) la realizzazione delle più sviluppate forme di assistenza e mutualità;
- 3) una equa ripartizione fra i soci dei lavori e dei compensi relativi.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le attività ed i servizi di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della L. 381/91, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), del D.Lgs 3 luglio 2017, n° 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, in favore di: minori, drop out, in obbligo scolastico e formativo, persone in AIDS, disabili fisici e psicofisici, anziani, ex detenuti, tossicodipendenti e malati terminali, persone fragili, vulnerabili, svantaggiate e molto svantaggiate in genere, come inoccupati, disoccupati, rifugiati e senza fissa dimora. Tali servizi possono essere gestiti autonomamente, in Associazione temporanea d'impresa o in collaborazione con consorzi o altri enti collettivi.

La cooperativa, per la realizzazione dello scopo mutualistico di cui al precedente articolo 3, c. 1, lett. a), a titolo puramente esemplificativo, avrà per oggetto le seguenti attività:

1. Servizio Assistenza domiciliare, Telesoccorso e teleassistenza; attività educativa e Domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratori creativi di vario genere, attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali (anche per soggetti con fragilità sociale) e più in generale tutte le prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14.2.2001, pubblicato in G.U n.129 del 6.6.2001 e successive modificazioni. Tali attività saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

2. Realizzazione e gestione di strutture residenziali, semi-residenziali, educative o assistenziali, centri di accoglienza, mense, centri diurni, comunità alloggio, casa famiglia volte a rispondere ai bisogni delle persone a disagio e a quelli del territorio, nonché realizzazione e gestione di case di accoglienza per immigranti, fasce deboli e anche per soggetti svantaggiati, nonché nel disbrigo di pratiche burocratiche, di persone inserite in differenti progetti di accoglienza con particolare attenzione ai migranti, attraverso un lavoro educativo ed una vicinanza quotidiana;

3. realizzare e gestire servizi socio sanitari, socio educativi "servizi alla persona", all'igiene personale, di assistenza a domicilio, anche in caso di degenza presso ospedali e attraverso case di cura, di riposo, di soggiorno e di villeggiatura, rivolti principalmente a persone anziane e/o in disagio sociale;

4. La gestione e il noleggio di mezzi, con o senza conducente, per svolgere l'attività di trasporto e/o primo soccorso di infermi e/o disabili e/o anziani e per esigenze di pubblica utilità locale con ambulanze e con altri mezzi idonei, di qualunque tipo, propri e/o di terzi, in cielo, terra e mare;

5. Il prelievo, raccolta e trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e quant'altro necessario all'attività sanitaria, ivi compreso il trasporto di organi;

6. realizzare e gestire servizi di supporto medico ed infermieristico, paramedico, servizi socio sanitari ed educativi per bambini, anziani, adulti sia a domicilio, sia presso strutture private e pubbliche, anche tramite la collaborazione di medici esterni e di altri soggetti, siano essi persone giuridiche o privati;

In attuazione dello scopo sociale di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo precedente, si esercitano, in collegamento funzionale ai punti precedenti, le seguenti attività produttive:

1. gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque tutti i servizi esternizzabili da parte degli Enti locali; produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressivo, palestra, cineforum, tempo libero ecc, manutenzione aree verdi, imprese di pulizia e smaltimento, servizi cimiteriali ed attività connesse in genere; servizio di money transfer;

2. azione in ambito agrosilvoculturale e prioritariamente l'attività di informazione e formazione, con particolare riferimento per quanto concerne la Legge della Regione Liguria 14/2015 per valorizzare le risorse umane, sociali ed economiche e le vocazioni proprie del territorio, nonché per rafforzare politiche di riequilibrio e coesione sociale. Si propone di creare come da normativa una rete fra i vari soggetti territoriali interessati una forma associativa in sinergia fra i diversi potenziali soggetti locali;

3. attività di officina (meccanica, mecatronica, carrozzeria, gommista ed autosoccorso per automobili, furgoni, camion, moto, mezzi navali) fabbro, idraulica, elettricista, sartoria, falegname; attività edile, meccanica di precisione, riparazioni macchinari industriali, vendita assistenza computer e elettronica televisiva, stazione TV e radio comunicazione, agricoltura, turismo, agriturismo, agricampeggio, ristorazione, allevamento, mattatoio, produzione alimentare fresco, conservato, congelato, essiccato; impianti di distribuzione carburanti; commercializzazione di ogni prodotto non alimentare anche in via telematica, formazione e creazione di micro e macro realtà lavorative; trasporto merci e persone; commercio e vendita di materiale idraulico elettrico, ferramenta; fabbricazione ceramiche in genere, guide turistiche anche con animali e carrozze, biciclette, moto e simili veicoli;

4. attività di pulizie, giardinaggio, tinteggiatura, facchinaggio, portierato ed accettazione, disinfestazione e derattizzazione, manutenzioni edili, lavanderia;

5. organizzazione e gestione di servizi turistici in genere quali a titolo esemplificativo bar, ristoranti, spiagge, aziende agricole, fattorie didattiche, strutture ricettive montane, Camping, mense, aree di sosta e parcheggi, impianti sportivi, alberghi, residenze, villaggi turistici, pizzerie, attività di agriturismo, affittacamere, casa vacanza, spiagge libere attrezzate, zone demaniali in genere, rifugi montani, autogrill, "bed and Breakfast", noleggio di mezzi di trasporto e attrezzature varie, catering nonché la consegna a domicilio di detti pasti realizzati.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alle Leggi: n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991, e D. LGS. N. 385 del 1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi scopi sociali, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;



b. Costituire ed essere socio di società di capitali in genere e di cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'Articolo 2545-septies del C.C.;

c. Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d. Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e. Adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

f. Emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto;

g. Istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti in favore dei soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale con esclusione di ogni forma di raccolta del risparmio.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Numero e requisiti)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 riconducibili allo scopo di cui al precedente articolo 3, c. 1, lett. b) e i soggetti di cui all'art.2, comma 4, lettere a),

b) del d.lgs 3 luglio 2017, n° 112, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate, tuttavia i soci lavoratori e i soci fruitori saranno inseriti in un'unica sezione, denominata soci cooperatori.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, a meno che i soggetti siano ammessi su decisione del Consiglio di Amministrazione perché utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Il potere di ammissione dei nuovi soci è attribuito all'organo Amministrativo sulla base dei requisiti che i candidati possono vantare.

L'organo Amministrativo ha la piena facoltà di limitare il numero dei Soci per periodi transitori fermo il limite minimo legale.

Il Socio risponde soltanto nel limite del conferimento rappresentato dalla quota sociale sottoscritta.

E' ammessa la presenza di lavoratori che non siano soci. Spettano a tutti i soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano a tutti i soci, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e tutti i diritti previsti dal c.c. non espressamente indicati nel presente statuto sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Devono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art.6 (Categorie speciali di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui al precedente Art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a) di cui in precedenza, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) di cui in precedenza, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di telefono ed eventualmente di fax;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 40 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono e di fax;

f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo Amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dall'Organo Amministrativo;

b) a partecipare alle assemblee e alla vita sociale della cooperativa, nonché all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- * a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

- * a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.



In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- 1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) il socio cooperatore può recedere altresì nei casi previsti:
 - dal presente statuto;
 - dalle disposizioni di legge sulle società cooperative. In particolare sono cause di recesso:
 - a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
 - b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
 - c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2545 octies);
 - d) la cessazione in via definitiva del rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero dell'attività di volontariato presso la stessa;
 - e) il trasferimento della residenza del socio in Regione diversa da quella in cui la Cooperativa svolge la propria attività;
 - f) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo

amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- 3) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- 4) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- 5) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.
- 6) che abbia atti di grave insubordinazione o svolga minacce o vie di fatto verso soci o superiori o che abbia litigi, ingiurie o risse sul luogo di lavoro o in assemblea dei soci;
- 7) che danneggi volontariamente beni e/o attrezzature della cooperativa o di terzi a questa affidate;
- 8) che rubi beni, all'interno della cooperativa, a chiunque appartenenti;
- 9) che presenti documentazione finalizzata all'ammissione a socio mendace e/o contraffatta;
- 10) che abbia comportamenti gravi lesivi della dignità della persona;
- 11) che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno e adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;
- 12) che, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato da oltre tre mesi senza averne motivato le ragioni.

Potrà infine essere escluso il socio qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

In conformità all'articolo 5, comma 2 della legge 142/01 e successive modifiche, il legittimo recesso da parte del socio ovvero la delibera di esclusione del socio costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro, qualsiasi sia il tipo di rapporto di lavoro in essere.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 40 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, comma 4, n. 3), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante: dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 e dell'altra normativa in materia.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1 (uno).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione;
- 2) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- 3) il termine minimo di durata del conferimento;
- 4) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- 5) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta a un solo voto indipendentemente dal numero di quote sottoscritte.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente numero 4), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) al socio sovventore spetta un solo voto indipendentemente dal numero di quote sottoscritte.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso. Salvo diverse pattuizioni indicate da apposito regolamento interno soci sovventori approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale non inferiori ciascuno a € 100,00 (cento virgola zero zero) né superiori al limite massimo stabilito dalla legge; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con i dividendi di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

4) dalla riserva straordinaria;

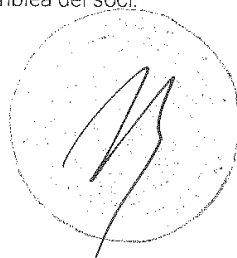
5) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.



Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Prevalenza della mutualità)

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., la cooperativa:

a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'Organo Amministrativo documenterà la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

1) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59 e dell'altra normativa in materia, nella misura prevista dalla legge medesima;

3) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 e dall'altra normativa in materia;

4) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

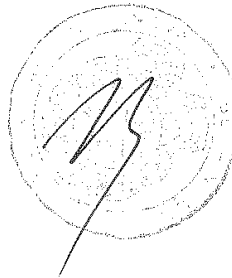
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di altri strumenti finanziari

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso come previsto da apposito regolamento o tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività;
- g) la quantità e la qualità dei servizi usufruiti dal socio.



TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI Art. 26 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto e l'approvazione dei regolamenti interni in base alla Legge 142/01 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno;

Le decisioni dei soci di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui ai precedenti numeri 4) e 5), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 28.



Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci possono essere, ad eccezione di quelle indicate ai nn.4 e 5 del precedente art. 26, adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro
- contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti complessivamente dall'art.20 in relazione a tutti i soci sovventori.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del precedente art. 26 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo quali fax, e-mail o raccomandata a mano), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e se nominato: l'Organo di Controllo.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Qualora l'assemblea sia convocata per l'eventuale delibera di scioglimento anticipato della cooperativa con la sua messa in liquidazione o per la modifica dello scambio mutualistico oggetto della cooperativa, l'assemblea in seconda convocazione sarà regolarmente costituita quando il numero dei soci presenti o rappresentati siano almeno il 30% (trenta per cento) dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; è sempre escluso il voto segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte e della tassa di ammissione di cui all'art. 8.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (massimo 5) voti in proporzione al capitale sociale sottoscritto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'assemblea che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

X. Roberto Geronzi

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

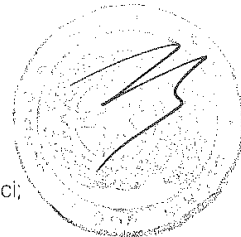
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 34 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Spetta pertanto all'Organo Amministrativo, tra l'altro, a titolo esemplificativo:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. redigere bilanci provvisori, consuntivi e preventivi;
3. compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
4. stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
5. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
6. deliberare su tutte le altre materie di cui all'articolo 4 del presente Statuto Sociale;
7. deliberare sul conferimento di procure, per singoli atti o categorie di atti;
8. assumere e licenziare il personale della Cooperativa socio e non, fissandone le mansioni e le relative retribuzioni;
9. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
10. nominare l'eventuale Direttore Generale, l'eventuale responsabile della produzione, l'eventuale responsabile amministrativo, l'eventuale responsabile commerciale ed i capo reparti;
11. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte eccezione soltanto a quelli che, per disposizioni di Legge o del presente Statuto Sociale, siano riservati all'Assemblea Generale dei Soci;
12. concorrere a gare d'appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
13. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta dei prestiti da soci prevista dal presente Statuto sociale;



L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo Amministrativo e se nominato: all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed se nominato: l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti alla deliberazione, in caso di parità sarà determinante il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza se nominato: dall'Organo di Controllo il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 37 (Compensi dell'Organo Amministrativo)

Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti ai componenti l'Organo Amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere se nominato dell'Organo di Controllo, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, in relazione a particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente (previa apposita delibera dell'Organo amministrativo) potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Collegio sindacale)

L'organo di controllo sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, è composto da un solo membro salvo espressa volontà dell'assemblea di costituire il Collegio Sindacale il quale allora si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla decisione dei soci.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

L'organo sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'organo è rieleggibile.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo sindacale è determinato dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

L'organo sindacale, nei limiti di legge, esercita anche il controllo contabile.

I membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di controllo contabile.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03 e dell'altra normativa in materia, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- 1) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- 2) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio e le altre previste dal presente Statuto;
- 3) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, di Organo di Controllo o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- 1) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- 2) tre, per le altre controversie.

L'arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa promossa dall'eventuale Centrale Cooperativa d'appartenenza.

In difetto sia d'appartenenza sia di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 e dell'altra normativa in materia i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nei casi previsti dalla legge nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete all'Organo Amministrativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, n. 3);
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.92, n. 59 e comunque in ottemperanza dell'altra normativa in materia.

TITOLO IX

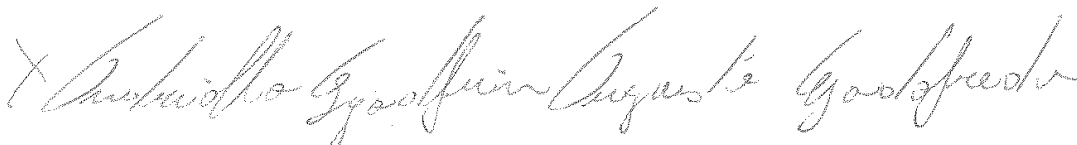
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo dovrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22,
COMMA 1 DEL D.LGS 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD
USO REGISTRO IMPRESE. LA COPIA TRASMESSA IN VIA
TELEMATICA AL REGISTRO IMPRESE E' ESENTE DA BOLLO.
Genova, 09 agosto 2023